



COMUNE DI ALIFE
(Provincia di Caserta)

PROT 5427
17/5/19

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000)

Numero	10	del	17/05/2019
--------	----	-----	------------

OGGETTO:	Indicazioni operative relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 10,00 nella Casa Comunale, si è riunita, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la Commissione nelle persone di:

		Presente	Assente
Dott.ssa Maria CASTALDI	<i>Presidente</i>	x	
Rag. Elena D'ANIELLO	<i>Componente</i>	x	
Dott.ssa Pina CAPASSO	<i>Componente</i>	x	

PREMESSO

- che il Comune di Alife, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato Testo Unico;
- che il citato decreto presidenziale di nomina è stato trasmesso dalla Prefettura di Caserta al Comune di Alife, con acquisizione al protocollo dell'Ente, in data 28/08/2017, al n. 7297;
- che, con Deliberazione n. 1 del 28/08/2017, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) si è insediata presso il Comune di Alife;
- che, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.im., l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione sino al 31/12/2016;

Re FA Me

PRECISATO

- che la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *"le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che, quindi, vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse;*
- che la stessa circolare, inoltre, chiarisce che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa;
- che l'art. 36, comma II, della L. 96/2017 di modifica dell'art. 255, comma 10, del D. Lgs. 267/00, espressamente statuisce: *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 267/00, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione da definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";*
- che, dalla lettura della disposizione normativa di cui al predetto art. 36, non risultano indicati strumenti operativi puntuali per stabilire il *quomodo* della "rilevazione" e della "liquidazione" delle partite vincolate, limitandosi la norma all'ipotesi di una "gestione separata" dell'amministrazione dei suddetti residui;
- che l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, nell'atto di orientamento del 26 ottobre 2018, ha puntualizzato che i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, devono beneficiare della certezza di risorse sottese all'entrata vincolata, pur sempre nei limiti del corrispondente vincolo di destinazione;
- che il predetto atto di orientamento ribadisce che le obbligazioni attive e passive relative ai fondi a gestione vincolata non sempre si esauriscono nel perimetro temporale della gestione straordinaria, con la conseguenza che sarebbe opportuno che la gestione di tali partite si sostanzi in un percorso istruttorio di garanzia condiviso sin dall'inizio con l'Ente, nel rispetto dei canoni di adeguatezza, coerenza e ragionevolezza e pur sempre tenendo conto della posizione di "indipendenza" dell'OSL;

CONSIDERATO

- che la gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione deve avvenire, quindi, attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato, affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo, costante e necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e la piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento;
- che il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative



ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscano nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente;

- che resta ferma la piena autonomia dell'OSL nell'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle norme che le regolano;
- che appartiene all'esclusiva responsabilità istituzionale degli organi rappresentativi dell'Ente dissestato promuovere, facilitare ed individuare modi e tempi delle auspiccate intese di collaborazione con gli Organi straordinari di liquidazione;

RITENUTO

- che i criteri individuati dalla citata circolare del Ministero dell'Interno n. 21/1993, in relazione alle gestioni vincolate, devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto l'atto è stato emanato in attuazione della previgente normativa, che, analogamente a quella in vigore a seguito della novella del 2016, affidava all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- che la stessa Direzione Centrale della Finanza Locale, nel parere reso con nota prot. n. 91410 del 24.7.2017, alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caserta, ha sostanzialmente fatto propri tali criteri;
- che l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, con riguardo all'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ha fornito un atto di orientamento che può essere considerato come riferimento per l'operatività di questo organismo;
- che, al fine del concreto e fattivo coinvolgimento dell'amministrazione comunale di Alife, nell'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi alla gestione vincolata, occorre formulare precise indicazioni operative che dovranno essere preliminarmente condivise ed approvate dall'Ente comunale;
- che dovrà essere valutata per ogni singolo caso la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente della citata circolare ministeriale, consentono il pagamento delle spese relative alla gestione vincolata, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione;

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/00;
- il D.P.R. 378/1993, contenente il Regolamento recante le norme sul funzionamento degli enti locali;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993;
- l'atto di orientamento del 28/10/2018 – finanza e contabilità enti locali;
- la Legge n. 96/2017;

con votazione unanime, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Alife,



DELIBERA

1. che la movimentazione dei fondi a gestione vincolata, di competenza dell'OSL, avverrà secondo le seguenti indicazioni, previa condivisione da parte del Comune di Alife:
 - A) in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dal Comune e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere comunale, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e dell'esistenza del vincolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
 - B) in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e dell'esistenza del vincolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere l'ordinativo di pagamento e procedere alla rendicontazione e alla riscossione del credito;
 - C) in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, chiederà all'Ente di ricostituire le risorse finanziarie vincolate e, in ogni caso, autorizzerà la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite all'Ente, non potendo gravare per l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria.
2. Di trasmettere copia del presente atto al sig. Sindaco del Comune di Alife, perché lo rimetta all'attenzione del competente Organo deliberante per l'eventuale condivisione ed approvazione.

La presente deliberazione a cura dell'Ufficio di segreteria sarà, inoltre, trasmessa:

- al Presidente del Consiglio Comunale;
 - al Revisore dei conti;
 - ai Responsabili di Area.
3. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/1993, e verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00, a cura del personale di supporto di questa Commissione.

Alle ore 14,00, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Maria CASTALDI

Elena D'ANIELLO

Pina CAPASSO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI ALIFE